



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



U.D.B.S.

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;
- VISTA** la Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante disposizioni in materia di dottorato di ricerca;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226, con il quale è stato emanato il "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*";
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 22 marzo 2022, n. 301, con il quale sono state approvate le "*Linee Guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca*";
- VISTO** il Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con Decreto Rettorale n. 2015 del 16.5.2022 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la nota n. 8936 del 29 aprile 2025, con la quale il M.U.R. ha trasmesso le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati a.a. 2025-2026 – XLI ciclo;
- VISTE** le delibere del 29.04.2025, con le quali il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico hanno deliberato, tra l'altro, in merito al numero di borse di studio da assegnare ai corsi di Dottorato di Ricerca da attivare per il XLI ciclo, con sede amministrativa presso l'Ateneo;
- PRESO ATTO** che tutti i corsi di dottorato del XLI hanno ricevuto parere positivo per l'accreditamento espresso su piattaforma CINECA;
- VISTO** l'Avviso Pubblico per il finanziamento di "Dottorati di ricerca innovativi con caratterizzazione industriale", emanato con il DD n. 100 – DG 10 del 30/05/2025 e pubblicato sul BURC n. 36 del 03/06/2025 con il quale si sostiene la formazione post-laurea di livello dottorale in quelle aree disciplinari maggiormente rispondenti ai fabbisogni del tessuto produttivo regionale ed in linea con gli ecosistemi dell'innovazione e le traiettorie tecnologiche individuate dalla "Strategia di specializzazione intelligente campana- RIS3", puntando a sviluppare una ricerca altamente qualificata sul piano scientifico, ed efficace a sostenere lo sviluppo e la crescita del capitale umano nel territorio campano;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 2586 del 05/06/2025, con il quale, tenuto anche conto del suddetto Avviso, è stato emanato il Bando di ammissione ai corsi di dottorato del XLI ciclo con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 131 – DG 210 del 30.10.2025, pubblicato sul BURC n. 80 del 10.11.2025, con cui la Regione Campania ha ammesso a finanziamento 275 borse di dottorato relative all'Avviso Pubblico "Dottorati di ricerca innovativi con caratterizzazione industriale", di cui n. 130 borse afferenti all'Università degli Studi di Napoli Federico II.
- PRESO ATTO CHE** si sono concluse le procedure concorsuali e sono stati emanati i Decreti Rettorali di approvazione degli atti del concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per il XLI ciclo;
- RILEVATO CHE** per i seguenti corsi di dottorato, per mancanza di candidati utilmente collocati in





graduatoria, non sono state assegnate tutte le borse finanziate nell'ambito del PR Campania FSE+ 2021-2027 – ESO4.7, così come di seguito specificato: **Archaeology and Art History n. 1 borsa, Computational Intelligence n. 1 borsa, Information and Communication Technology for Health n. 3 borse, Ingegneria Industriale n. 5 borse, Ingegneria Strutturale Geotecnica e Rischio Sismico n. 8 borse, Ingegneria dei Prodotti e dei Processi Industriali n. 3 borse, Intelligenza Artificiale – Area Agrifood e Ambiente n. 2 borse, Matematica e Applicazioni n. 1 borsa, Sanità Pubblica e Medicina Preventiva n. 1 borsa, Scienze Chimiche n. 1 borsa, Scienze Biomorfologiche e Chirurgiche n. 1 borsa;**

VISTA la nota n. del 27.01.2026 prot. n. 10407 con la quale la Segreteria Direzione Generale – Istruzione Università Ricerca e Innovazione della Giunta Regionale della Campania, non esclude la possibilità dell'emanazione di un bando aggiuntivo per l'attribuzione delle n. 27 borse PR Campania FSE + 2021-2027 – ESO4.7 – Azione 2.g.4 in quanto "l'Avviso pubblico regionale non è vincolato a uno specifico avviso o bando emanato dal singolo Ateneo, bensì al XLI ciclo (A.A. 2025/2026) dei dottorati di ricerca [...] lasciando gli Atenei la gestione delle procedure selettive secondo i propri regolamenti, nel rispetto del quadro delineato dall'Avviso stesso" e chiarisce inoltre che il termine ultimo di ammissibilità della spesa è il 31.12.2029 affermando che: "Eventuali attività o oneri sostenuti oltre tale data restano integralmente a carico dei beneficiari";

VISTE le note con cui i Coordinatori dei summenzionati corsi hanno comunicato la loro volontà a bandire un ulteriore bando per l'assegnazione delle borse finanziate nell'ambito del PR Campania FSE+ 2021-2027 – ESO4.7 non ancora assegnate;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 5, del sopra citato Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, prevede che "nel caso di progetti di collaborazione nazionali comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati";

RITENUTO che la modalità di selezione da adottare affinché l'iter concorsuale si svolga celermente è per titoli e prova colloquio;

RAVVISATA l'opportunità di procedere all'emanazione di una nuova selezione per l'attribuzione delle n. 27 borse PR Campania FSE+ 2021-2027 – ESO4.7 – Dottorati di Ricerca con caratterizzazione industriale – rimaste non assegnate;

DECRETA

ARTICOLO 1 (Istituzione)

È istituito il XLI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Sono indetti pubblici concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca elencati nell'**Allegato A**), parte integrante del presente decreto. Nell'**Allegato A**), per ciascun dottorato vengono indicati:

- le modalità di selezione;
- il numero dei posti messi a concorso;
- i progetti di ricerca finanziati nell'ambito del programma;
- la durata, le eventuali sedi convenzionate, il dipartimento sede amministrativa del dottorato ed il docente coordinatore del corso;
- il calendario di svolgimento delle prove di esame;
- l'indirizzo della pagina web dove sono illustrati l'organizzazione del corso, i temi di ricerca e le attività didattiche.

La pubblicazione dei calendari nel presente bando rappresenta notifica ufficiale agli interessati. ***I candidati al concorso non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione scritta circa le date di svolgimento delle prove di esame.***



Eventuali modifiche dei calendari saranno rese note tempestivamente sul sito web di Ateneo, all'indirizzo <https://www.unina.it/it/didattica/post-laurea/dottorati/bandi-e-graduatorie> che pertanto i candidati sono tenuti a consultare costantemente.

ARTICOLO 2 (Requisiti per l'ammissione)

Possono partecipare al concorso, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

- laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- laurea conseguita ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale);
- titolo accademico equipollente conseguito presso università straniere.

Possono, inoltre, partecipare al concorso coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea richiesto entro il 30 aprile 2026, pena la decadenza dall'ammissione al corso.

***Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti; tale provvedimento sarà comunicato all'interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.***

ARTICOLO 3 (Titolo di studio conseguito all'estero)

L'idoneità del titolo di studio conseguito presso università straniere viene accertata, unicamente ai fini dell'ammissione alla selezione, dalla commissione giudicatrice. In tal caso, dovranno essere presentati, con le modalità indicate nel successivo articolo 4, il certificato di laurea, con indicazione degli esami sostenuti e del piano di studi seguito nonché ulteriori documenti ritenuti utili per la valutazione di idoneità del titolo. Tutti i documenti dovranno essere tradotti in lingua inglese, se redatti in lingua diversa.

ARTICOLO 4 (Presentazione domanda di ammissione e titoli)

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata **dal 16 marzo 2026 esclusivamente tramite procedura telematica reperibile all'indirizzo: <https://pica.cineca.it/unina/> entro e non oltre le ore 13:00 (ora italiana) del 8 aprile 2026.**

Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti al versamento, **a pena di esclusione**, di un contributo di **€ 50,00**, da effettuarsi esclusivamente con le modalità indicate nella procedura. Tale contributo è valido esclusivamente per il concorso al dottorato per il quale si presenta la domanda di partecipazione. **Il contributo versato per l'organizzazione del concorso non verrà restituito in nessun caso.**

Non saranno prese in considerazione domande inoltrate in difformità a quanto previsto dal



presente articolo.

LA DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE I TITOLI (ED IL PROGETTO QUALORA PREVISTO) DOVRÀ ESSERE TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE UPLOAD IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Ai fini della VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL PROGETTO (QUALORA PREVISTO), i candidati dovranno presentare la seguente documentazione, seguendo le indicazioni qui di seguito riportate:

1) Candidati laureati Italia

1. Voto di laurea e media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi alla laurea specialistica/magistrale ed eventualmente altri elementi ritenuti idonei alla valutazione (ad esempio lista degli esami sostenuti con le relative votazioni). Tali titoli dovranno essere presentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
2. voto di laurea e media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi alla laurea triennale ed eventualmente altri elementi ritenuti idonei alla valutazione (ad esempio lista degli esami sostenuti con le relative votazioni). Tali titoli dovranno essere presentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
3. tesi di laurea magistrale ed eventuali pubblicazioni corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la conformità all'originale;
4. eventuali altri titoli (a titolo esemplificativo borse di studio, ulteriori titoli accademici) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
5. eventuali lettere di presentazione di studiosi, che dovranno essere presentate tramite le modalità di seguito esplicate.

2) Candidati laureandi in Italia

1. Media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi alla laurea specialistica/magistrale ed eventualmente altri elementi ritenuti idonei alla valutazione (ad esempio lista degli esami sostenuti con le relative votazioni). Tali titoli dovranno essere presentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
2. voto di laurea e media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi alla laurea triennale ed eventualmente altri elementi ritenuti idonei alla valutazione (ad esempio lista degli esami sostenuti con le relative votazioni). Tali titoli dovranno essere presentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
3. eventuali pubblicazioni corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la conformità all'originale;
4. eventuali altri titoli (a titolo esemplificativo borse di studio, ulteriori titoli accademici) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
5. eventuali lettere di presentazione di studiosi, che dovranno essere presentate tramite le modalità di seguito esplicate.





3) Candidati laureati all'estero

1. certificato di laurea, sia di primo che di secondo livello, con indicazione degli esami sostenuti e del piano di studi seguito (*il certificato dovrà essere tradotto se non in lingua inglese*);
2. tesi di laurea di secondo livello ed eventuali pubblicazioni corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la conformità all'originale
3. eventuali altri titoli posseduti (borse di studio e attestati di frequenza di corsi post-laurea, titoli collegati a svolgimento di attività di ricerca, punteggi riportati in test standardizzati utilizzati per la selezione d'accesso di corsi universitari a livello internazionale o nazionale, ecc.);
4. Eventuali lettere di presentazione di studiosi, che dovranno essere presentate tramite le modalità di seguito esplicate;
5. curriculum vitae;

4) Candidati laureandi all'estero

1. certificato accademico, con indicazione degli esami sostenuti e del piano di studi seguito (*il certificato dovrà essere tradotto se non in lingua inglese*);
2. eventuali pubblicazioni corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la conformità all'originale;
3. eventuali altri titoli posseduti (borse di studio e attestati di frequenza di corsi post-laurea, titoli collegati a svolgimento di attività di ricerca, punteggi riportati in test standardizzati utilizzati per la selezione d'accesso di corsi universitari a livello internazionale o nazionale, ecc.);
4. Eventuali lettere di presentazione di studiosi dovranno essere presentate tramite le modalità di seguito esplicate;
5. curriculum vitae

La domanda deve essere stampata, firmata e caricata nella procedura seguendo le indicazioni descritte nella procedura stessa, allegando copia di un documento d'identità valido. La mancanza della firma e/o del documento di identità sono motivo di esclusione dalla selezione.

Il candidato dopo aver chiuso la domanda può richiedere **lettere di referenza** compilando l'apposita sezione, entro la data di scadenza di presentazione della domanda (**8 aprile 2026** ore 13.00 - ora italiana). L'avviso di compilazione della lettera verrà inviato al referee solo dopo la chiusura definitiva della domanda. Il referee verrà avvisato automaticamente dal sistema e dovrà compilare personalmente il modello di lettera di referenza presente nella procedura online e inviarlo entro il **10 aprile 2026** ore 13.00 (ora italiana).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della documentazione dipendente da errore attribuibile al candidato, ovvero da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Ai candidati diversamente abili, che dichiarino nella procedura informatica di avere necessità di ausilio, vengono fornite dalla procedura stessa le indicazioni sulla modalità di compilazione dell'istanza, resa ai sensi della vigente normativa (Legge n. 104/1992 così come integrata e modificata dalle Leggi n. 17/1999 e n. 53/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), e del caricamento della relativa certificazione medico sanitaria.

ARTICOLO 5 (Prove di esame)

Le prove di esame, uniche per tutte le Aree Tematiche in cui è eventualmente articolato il Corso di Dottorato, sono dirette ad assicurare un'adeguata valutazione comparativa dei candidati e ad accertare la





preparazione e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

Gli esami di ammissione si svolgono **per titoli e prova orale**.

Nell'Allegato **A)**, per ciascun dottorato vengono indicati i progetti finanziati nell'ambito del programma PR Campania FSE + 2021-2027 – ESO4.7 – Azione 2.g.4.

I candidati dovranno, inoltre, dimostrare la buona conoscenza di una lingua straniera, a scelta fra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Le prove d'esame potranno essere tenute anche in una delle lingue precedentemente elencate.

I titoli e gli argomenti oggetto delle prove devono essere attinenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato e possono essere differenziati per Aree Tematiche.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di cento punti.

Per la modalità di selezione **per titoli e prova orale**, il punteggio è così ripartito: 30 punti per i titoli e 70 punti per la prova orale. I titoli valutabili ed i punteggi ad essi riferiti sono:

- l'intera carriera universitaria, utilizzando come elementi di valutazione il voto di laurea o la media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti e, eventualmente, altri elementi ritenuti idonei dalla Commissione: fino ad un massimo di 22 punti;
- le pubblicazioni scientifiche, la tesi di laurea magistrale e altri titoli pertinenti (premi, brevetti, borse di studio, ecc.), da valutare anche alla luce di eventuali lettere di presentazione di studiosi: fino ad un massimo di 8 punti.

È ammesso alla prova orale il candidato che abbia riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 12/30.

La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 42/70.

ARTICOLO 6 **(Commissioni giudicatrici e modalità concorsuali)**

La commissione giudicatrice, che sarà pubblicata sul portale di Ateneo all'indirizzo <https://www.unina.it/it/didattica/post-laurea/dottorati/bandi-e-graduatorie>, è nominata con Decreto Rettorale ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca.

La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi ed i giudizi attribuiti alle singole prove.

Prima dell'inizio delle prove concorsuali i componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra loro ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Le prove orali, sia in presenza che in modalità telematica, devono essere svolte in modo da assicurare la massima pubblicità e partecipazione.

ARTICOLO 7 **(Graduatorie di merito)**

Le graduatorie saranno formulate secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nelle singole prove ed approvate con Decreto Rettorale. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età.

I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso per ciascun dottorato.



In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo articolo 8, 3° comma, o di rinuncia entro la data di inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.

ARTICOLO 8 (Ammissione al corso)

I Decreti Rettorali di approvazione delle graduatorie dei singoli concorsi di dottorato saranno pubblicati, **a partire dal 06 maggio 2026**, all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, presente nel sito web di Ateneo ed all'indirizzo <https://www.unina.it/it/didattica/post-laurea/dottorati/bandi-e-graduatorie>.

Tale pubblicazione rappresenterà notifica ufficiale dei risultati concorsuali, i vincitori non riceveranno alcuna comunicazione personale.

I vincitori, entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione dei sopra citati Decreti Rettorali dovranno far pervenire - a pena di decadenza - all'Ufficio Dottorato e Borse di Studio, con le modalità che saranno pubblicate insieme al Decreto Rettorale, la richiesta di iscrizione al corso.

I vincitori in possesso di un titolo di studio conseguito presso una università straniera, che non sia già stato dichiarato equipollente al diploma di laurea specialistica/magistrale italiano, dovranno presentare o far pervenire, inoltre, il certificato di laurea tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo. Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia al sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca all'indirizzo <https://www.studiare-in-italia.it/studenti stranieri/>

L'iscrizione prevede il pagamento del contributo regionale per il diritto allo studio (le modalità di pagamento saranno reperibili sul portale di Ateneo all'indirizzo <https://www.unina.it/it/didattica/post-laurea/dottorati/bandi-e-graduatorie>).

L'iscrizione non potrà avvenire oltre il termine indicato al 3° comma del presente articolo.

Decorso il termine per l'iscrizione di cui al 3° comma del presente articolo, i posti che risulteranno eventualmente disponibili saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei.

A tal fine verrà pubblicato, sul portale di Ateneo all'indirizzo <https://www.unina.it/it/didattica/post-laurea/dottorati/bandi-e-graduatorie> l'elenco nominativo dei candidati idonei, aventi diritto all'iscrizione, per ciascun corso di dottorato e la data entro la quale devono iscriversi.

Tale pubblicazione rappresenterà notifica ufficiale, i candidati classificatisi idonei non riceveranno alcuna comunicazione personale.

Gli aventi diritto che non provvederanno ad iscriversi entro il termine indicato nell'avviso pubblicato con le modalità sopra descritte, saranno considerati tacitamente rinunciatari e decadranno definitivamente dal diritto all'iscrizione. Le procedure di immatricolazione dovranno concludersi entro e non oltre il 29 maggio 2026 in quanto le attività didattiche dovranno iniziare entro e non oltre il 01 giugno 2026.

ARTICOLO 9 (Conferimento, godimento ed erogazione borse di studio)

Le borse di studio saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero di borse messe a concorso per ciascun dottorato.

In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, **ai soli fini del conferimento della borsa di**



studio, la precedenza in graduatoria sarà stabilita mediante la valutazione della situazione economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo Ateneo.

Le borse hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e sia stato ammesso all'anno di corso successivo.

L'importo annuo della borsa ammonta a € 16.243,00 (sedicimiladuecentoquarantatre/00) comprensivo dei contributi previdenziali a carico del percipiente, così come stabilito dall'articolo 1 del D.M. n. 247 del 23.2.2022. La borsa sarà erogata in rate mensili **posticipate** e per la sua fruizione il limite di reddito personale complessivo annuo è fissato in € 16.243,00 (sedicimiladuecentoquarantatre/00) lordi. Esso va riferito all'anno solare di maggiore erogazione della borsa medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale. Dal computo di tale reddito è escluso, naturalmente, l'importo della borsa di studio.

La borsa di studio è incrementata del cinquanta per cento per il periodo di attività di ricerca svolta all'estero non superiore, complessivamente, a dodici mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in forma associata. Detto aumento non può essere fruito nel Paese di provenienza del dottorando o nel Paese dove questi abbia la residenza.

Il dottorando è tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia al corso, i ratei della borsa di studio già percepiti, nel caso in cui superi il limite di reddito di cui al comma precedente, o si trovi in uno dei casi di incompatibilità di cui al successivo articolo 11.

Coloro i quali hanno già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche solo per la metà della durata del corso, non possono fruirne una seconda volta.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

L'erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza e di attività di studio e di ricerca effettivamente resi.

A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un *budget* annuo per l'attività di ricerca in Italia e all'estero pari al 10% dell'importo annuo della borsa medesima.

Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare all'atto dell'iscrizione una dichiarazione presuntiva relativa al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle cause di incompatibilità. Tale dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno accademico di frequenza del corso. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre, provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla "Gestione separata" dell'Istituto medesimo. Le modalità di iscrizione e la relativa modulistica sono reperibili sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.inps.it.

Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che fruiscono della borsa di studio si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 30.11.1989, n. 389.

ARTICOLO 10 (Tasse)

Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al versamento, per ciascun anno di corso, del contributo regionale per il diritto allo studio.

ARTICOLO 11 (Obblighi, incompatibilità, sospensioni)

Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 9 e di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b) del Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca. Compete al Collegio docenti autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite,



verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare, resta fermo che, per i dottorandi con borsa, le attività retribuite devono essere limitate a quelle riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato; per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio.

I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare e svolgere tutte le attività previste, di presentare le relazioni orali o scritte richieste e di adempiere a quant'altro sia stabilito dal Collegio dei Docenti del dottorato.

Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.

I dottorandi dovranno effettuare periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) in imprese attive (eventualmente anche presenti all'estero) e periodi di studio e ricerca all'estero, per la durata prevista dal percorso di dottorato di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 12 mesi oppure 18 mesi nei casi di cotutela), secondo quanto previsto nei progetti oggetto di questo bando.

Ai dottorandi, inoltre, che non adempiranno ad uno o ad entrambi gli obblighi di cui sopra, o se vi adempiranno al di sotto della tempistica minima richiesta, verrà revocata l'intera borsa di studio e con obbligo di restituzione di quanto già percepito.

Entro la fine di ciascun anno di corso il Collegio dei Docenti, sulla base di una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o propone al Rettore l'esclusione dal corso.

Al termine del corso, i dottorandi sono tenuti a presentare al Collegio dei Docenti una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

Il Collegio dei docenti, con delibera motivata, può, altresì, in qualsiasi momento proporre al Rettore l'esclusione del dottorando dal corso.

I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui al precedente articolo 9, comma 10.

È vietata la contemporanea frequenza di altro corso di dottorato.

La contemporanea frequenza del corso di dottorato e di una Scuola di Specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai medici è incompatibile nel caso di assegnazione di borsa finanziata ai sensi del PR Campania FSE+ 2021-2027 Priorità 2 Obiettivo ESO 4.7 - Azione 2.g.4 stante la loro qualificazione di borsa irrinunciabile e conseguente vietato cumulo delle stesse con il trattamento economico, altrettanto irrinunciabile, relativo al contratto di formazione specialistica dei medici.

È consentita la sospensione del corso di dottorato, su istanza dell'interessato, in caso di:

- a) astensione obbligatoria per maternità, ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della maternità e paternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;
- b) servizio civile, per un periodo massimo di un anno.

I dottorandi possono chiedere, inoltre, la sospensione del corso, per una durata massima di sei mesi, per comprovati motivi previsti dalla legge e per documentati gravi motivi di salute.

La sospensione superiore a trenta giorni per uno dei motivi sopra indicati comporta l'obbligo di recuperare per intero i periodi di interruzione dell'attività e, per i titolari di borsa di studio, la cessazione dell'erogazione della borsa stessa o di altro finanziamento equivalente per il periodo di sospensione. L'intera durata del corso di dottorato non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni e, pertanto, essa sarà protratta per un periodo corrispondente a quello dell'interruzione.

I periodi di sospensione, di cui al comma 10, ed i periodi di proroga di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del



Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Il dottorando svolge l'attività all'estero, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, sentito il supervisore. Per i periodi complessivamente non superiori a sei mesi è sufficiente l'autorizzazione del coordinatore del corso, sentito il supervisore.

Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

ARTICOLO 12 **(Titolo di dottore di ricerca e tesi di dottorato)**

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.

L'Università, entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'anagrafe nazionale di cui all'articolo 14, comma 1, del D.M. 226/2021, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili, eventualmente anche fissando un limite temporale, parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale o nei casi di pubblicazioni in fase di sottomissione, ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze

L'Università, inoltre, archivia e rende consultabile in rete il testo completo della tesi di dottorato attraverso l'Archivio istituzionale ad accesso aperto e cura il deposito della tesi stessa presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze.

ARTICOLO 13 **(Accesso, trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento)**

Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente normativa.

I dati personali dei candidati saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (U.E.) 2016/679, del Codice in materia di protezione dei dati personali, (Decreto Legislativo n. 196/2003 integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018), nonché del Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei Dati Personali (emanato con D.R. n. 2088/2019). I dati raccolti saranno trattati ai fini del presente procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli articoli 15 – 22 del Regolamento UE.

Il capo dell'Ufficio Dottorato e Borse di Studio dell'Università degli Studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della commissione giudicatrice.

Ulteriori informazioni e indicazioni sulle procedure per eventuali reclami e sulle responsabilità della protezione dati sono disponibili nel sito web dedicato, indirizzo <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>

ARTICOLO 14 **(Pubblicità degli atti del concorso)**

Il presente bando di concorso viene pubblicizzato in via telematica nei siti di Ateneo, europeo Euraxess e del MUR, tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici, esclusivamente, mediante



pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, presente nel sito web di Ateneo all'indirizzo www.unina.it.

La pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

La durata di affissione del presente bando è stabilita in 90 giorni, quella degli atti ad esso collegati in 15 giorni.

ARTICOLO 15 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca ed alle norme contenute nel D.M. n. 226/2021.

IL RETTORE
Matteo Lorito

*Area Didattica e Servizi agli Studenti
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto
Unità organizzativa responsabile del
procedimento:
Ufficio Dottorato e Borse di Studio
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio ad interim Dott. Pellegrino
Palumbo*

